

Sent. n. 199/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 79811 del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso depositato in data 07.12.2022 dal Sig. XX
(omissis), nato a omissis il omissis,
residente a omissis, alla Via omissis, elettivamente
domiciliato presso e nello studio sito in Viterbo, alla Via Monti Cimini
n. 36, dell'Avv. Giovanni Recanati che lo rappresenta e difende, giusta
procura agli atti (giovannirecanati@pec.ordineavvocativiterbo.it)

contro

- INPS – in persona del legale rappresentante p.t., Via Ciro il Grande
n. 21, Roma;
- INPS – Sede Territoriale di Viterbo, in persona del Dirigente pt., con
sede in Viterbo, via G. Matteotti.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza dell'11.04.2024, celebrata con

l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Mario Orsini in
sostituzione dell'Avv. Giovanni Recanati, per il ricorrente, e l'Avv.
Flavia Incletolli, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento

pensionistico in qualità di ex militare, ne ha chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973, con l'attribuzione dell'aliquota pensionabile nella misura del 44% con aliquota al 2,44% per anzianità retributive maturate al 31.12.1995, con condanna dell'INPS alla corresponsione della pensione come adeguata e al pagamento delle differenze maturate, oltre rivalutazione ed interessi.

Con nota depositata in data 18.10.2023, si è costituito l'INPS osservando che l'Istituto previdenziale, in applicazione della circolare n. 107 del 14.07.2021, emanata a seguito dei recenti approdi giurisprudenziali delle Sezioni riunite della Corte in materia, sta provvedendo alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente; chiede, pertanto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, compensazione delle spese.

In data 19.11.2023, l'INSP deposita documentazione attestante l'avvenuta riliquidazione della pensione con il ricalcolo della quota B e l'applicazione dell'aliquota del 2,44%, precisando che la nuova rata e gli arretrati sarebbero stati in pagamento sul rateo del mese di gennaio 2024.

All'udienza del 23.11.2023, l'Avv. Incletolli ribadiva la richiesta di cessazione della materia del contendere; tuttavia, rilevata l'assenza della parte ricorrente, la discussione del giudizio veniva rinviata all'udienza odierna dove l'Avv.to Mario Orsini, attese le verifiche effettuate sulla correttezza della liquidazione, accetta la declaratoria di cessazione della materia del contendere insistendo per la condanna alle spese.

L'Avv.to Flavia Incletolli, per l'INPS, insiste per la compensazione delle spese.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Questo Giudice Unico, esaminata la documentazione in atti, ritiene che la pretese del ricorrente sia stata soddisfatta, circostanza dalla quale deriva l'ineludibile corollario della cessazione della materia del contendere.

A tale proposito, giova ricordare come l'istituto della cessazione della materia del contendere trova applicazione - pur in assenza di una disposizione espressa di legge codice di giustizia contabile - anche nel giudizio contabile, in virtù dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, c.g.c. alle disposizioni del codice processualcivilistico e con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio.

Invero, sia da questa Corte dei conti (cfr. III Sezione Centrale d'Appello n. 137/2003, Sez. giur. Veneto, n. 159/2018, n. 1051/2003, n. 132/2010, n. 100/2013, n. 308/2013 e n. 24/2014; Sez. Giur. Umbria, n. 361/2001 e n. 263/2004; Sez. Giur. Sardegna, n. 1289/2007; Sez. Giur. Lombardia, 779/2009), sia dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 1378/2012, n. 10553/2009, n. 6909/2009, n. 4034/2007 e SS.UU. n. 1048/2000), è stato ritenuto che essa rappresenti una modalità "atipica" di definizione della causa – assimilabile sostanzialmente all'estinzione per la comune inidoneità al giudicato sul merito della pretesa – che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e la carenza successiva dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) - attesa, del resto, la necessità di una pronuncia di merito che, se emessa, non avrebbe però alcuna utilità per le parti (in termini, vedi Cass., 7/11/1993, n. 9401 e 16/9/1995, n. 9781).

Con riferimento alle spese legali, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, composte solo a seguito di sopravvenuta

pronuncia nomofilattica, si compensano le spese tra le parti costituite.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regione Lazio,
definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per
cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.
30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione,
venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del
ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi
identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA